

**ORGANO DI REVISIONE**

Verbale del 27.03.2017

**Oggetto:** Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D. lgs 126/2014.

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica della documentazione fornita.

**Preso atto che**

A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, si rileva che il Fondo Pluriennale vincolato da iscrivere nell'Entrata di bilancio 2017 è pari ad euro 45.952,96 così composto:

FPV 2016 SPESA CORRENTE	35.796,00
FPV 2016 SPESA IN CONTO CAPITALE	10.156,96
TOTALE	45.952,96

#### Visti

- Il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizio reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 del TUEL L. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni;
- Il parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del responsabile del servizio finanziario reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del TUEL L. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni

#### Esprime

Parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014, di cui alla presente proposta di deliberazione.

Casalborgone 27 marzo 2017

L'Organo di Revisione